



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI  
SOTTOSPOSTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI PRIMA INDUSTRIE S.P.A.  
CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 28/04/2008, IN SECONDA  
CONVOCAZIONE PER IL 29/04/2008, E, IN TERZA CONVOCAZIONE PER IL  
30/04/2008**

## **I Argomento**

***Proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo c.c.; conseguente variazione dell'art. 5 dello statuto sociale.***

Viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società dell'aprile 2008 una proposta di Aumento del Capitale Sociale al servizio di un piano di incentivazione azionaria (Stock Option) di nominali massimi € 375.000 mediante emissione di massime n. 150.000 nuove azioni ordinarie di Prima Industrie s.p.a., da nominali €2,50 cadauna, riservandone la sottoscrizione agli amministratori esecutivi di Prima Industrie s.p.a. e delle società controllate Prima Electronics s.p.a. e Finn-Power OY e a quei dirigenti della Società in grado di adottare decisioni strategiche ai sensi della Procedura di Internal Dealing adottata dal gruppo Prima Industrie. La scadenza dell'aumento di capitale è al 30 giugno 2014.

La delibera di aumento di capitale è assunta ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo cod. civ. e dell'art. 8, II comma, secondo periodo dello Statuto Sociale che recita: *“Il diritto di opzione può, inoltre, essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile”*. La delibera proposta è pari al 3,26 % del capitale ad oggi esistente.

Di seguito vengono indicati brevemente i motivi e le finalità dell'operazione di aumento di capitale come sopra descritta.

### **Motivazione dell'aumento di capitale**

La suddetta iniziativa si rende opportuna al fine di sviluppare nel management direzionale della Società, della Prima Electronics s.p.a. e di Finn-Power OY) una cultura fortemente orientata alla creazione di valore per la Società, il Gruppo e i soci della Società.

In tal senso le finalità del Piano possono essere come di seguito identificate:

- creare un meccanismo di incentivazione variabile in linea con le indicazioni del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a.;
- allineare gli interessi dei destinatari agli interessi degli azionisti nella logica della creazione di valore;
- assicurare la motivazione dei destinatari verso fattori di successo strategico a

medio termine;

- favorire la fidelizzazione dei destinatari verso il Gruppo.

### **Considerazioni del Consiglio di Amministrazione circa la corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato**

Il prezzo di emissione (da ora “**Prezzo**”) è determinato in un valore unitario pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali (così come definiti dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.) registrati dalle Azioni nel Mercato MTA ( o nel mercato in cui saranno pro tempore quotate le Azioni ) nel periodo che va dal giorno di assegnazione delle Opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, aumentato del 20%...L’assegnazione dovrà essere deliberata nel primo Consiglio di Amministrazione successivo alle delibere assembleari e, comunque, entro il 31 maggio 2008. Nella determinazione aritmetica occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, vale a dire quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Si terrà conto, pertanto, solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle Azioni sia stato rilevato.

Nel regolamento del Piano sono altresì disciplinate le conseguenze sul Piano stesso di operazioni straordinarie che interessino la società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto e/o scambio.

In ogni caso, il Prezzo non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto della Società risultante dall’ultimo bilancio o dall’ultima situazione semestrale approvata prima della data di esercizio dell’Opzione.

Il Consiglio di Amministrazione considera pertanto che tali scelte siano adeguate a garantire la corrispondenza del prezzo di esercizio delle Opzioni al valore di mercato del titolo.

Tutto ciò premesso, si propone di varare un piano di stock option (qui di seguito il “**Piano**”) per il periodo 2008/2014. Il regolamento del Piano è sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria, convocata contestualmente alla presente assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs 58/1998, che prevede che i piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore fra l’altro di componenti del consiglio di Amministrazione e di dipendenti e collaboratori della Società e delle controllate, siano approvati dall’assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Piano prevede tra l’altro:

- a) l'attribuzione gratuita di Opzioni (nel rapporto una Opzione per ciascuna Azione) ai beneficiari;
- b) l'esercizio delle Opzioni può essere effettuato solo decorsi tre anni dall'assegnazione delle Opzioni ad un prezzo corrispondente al Prezzo di emissione delle Azioni sopra indicato;
- c) le Opzioni possono essere esercitate solo in specifiche finestre temporali;
- d) il Piano scade definitivamente al 30 giugno 2014.

In caso di mancata approvazione del Piano da parte dell'assemblea ordinaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche se assunta, non verrà comunque eseguita.

\* \* \*

La modifica di cui all'art. 5 è conseguenza della deliberazione di aumento di capitale a servizio del Piano di stock options. Si precisa ulteriormente di non ritenere che la modifica statutaria in oggetto possa comportare un diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., non risultando tra i presupposti che la norma e lo statuto fissano per l'esercizio di tale diritto

| <u>Articolo 5</u>   | <u>Articolo 5</u>  |
|---|--|
| <p>Il capitale sociale è di Euro 11.500.000<br/>(undicimilionicinquecentomila)<br/>ripartito in n. 4.600.000<br/>(quattromilioneisecentomila)<br/>azioni del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque)<br/>ciascuna, aventi tutte parità di diritti.</p> | <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> <p>L'assemblea straordinaria del ____ 2008 ha deliberato di aumentare, a servizio del piano di compensi destinato ad amministratori e dirigenti della Società e amministratori di società controllate, il capitale sociale di un importo massimo di Euro 375.000 mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo di 150.000 azioni ordinarie del valore nominale di</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>Gli azionisti potranno effettuare nei confronti della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.</p> | <p>Euro 2,5 ciascuna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto. La scadenza dell'aumento di capitale è fissata al 30 giugno 2014. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, per effetto di esercizio delle opzioni, nei seguenti periodi: mesi di giugno e di ottobre degli anni 2011, 2012 e 2013 e nel mese di giugno del 2014.</p> <p style="text-align: center;">invariato</p> |
|---|---|

### **Il Argomento**

***Proposta di delegare il consiglio di amministrazione ad aumentare di capitale ai sensi dell'art. 2441 e 2443 c.c.; conseguente variazione dell'art. 5 dello statuto sociale***

Il Consiglio di Amministrazione intende richiedere all'assemblea straordinaria degli azionisti l'attribuzione, ai sensi degli articoli 2441 e 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare nominale massimo pari a nominali Euro 4.500.000, oltre l'eventuale sovrapprezzo. L' aumento o gli aumenti saranno realizzati mediante l'emissione di massime complessive 1.800.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 (duevirgolacinque) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con

obbligo per il medesimo di riservare le azioni in opzione agli aventi diritto; di determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale affinché il Consiglio possa, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine; in generale di stabilire termini e modalità ritenuti necessari o opportuni.

Tale proposta, e, in particolare, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della suddetta delega con facoltà di deliberare l'aumento di capitale da offrire in opzione ai soci è dettata dalla necessità della società di realizzare entro il 4 febbraio 2009 un aumento di capitale di almeno Euro 25.000.000 (comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo), così come richiesto dagli accordi con le banche finanziatrici. Viene peraltro richiesta una delega più ampia in modo da consentire, se opportuno e in ragione delle condizioni del mercato borsistico, un aumento di capitale più ampio o successivi aumenti di capitale, finalizzati al miglioramento del rapporto tra debito e patrimonio netto della società. L'attribuzione di una delega per l'aumento del capitale permetterà di profittare di possibili situazioni di mercato favorevoli per il reperimento di risorse finanziarie che possono essere caratterizzate da particolare dinamicità e immediatezza e tali da non consentire il rispetto dei tempi tecnici previsti per la convocazione dell'Assemblea dei soci, l'assunzione delle opportune deliberazioni e la loro esecuzione.

Si precisa che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'effettuazione dell'aumento e/o degli aumenti di capitale dovrà essere fatta al momento della delibera o delle delibere di aumento assunte da parte dell'organo amministrativo deliberante.

\* \* \*

La modifica di cui all'art. 5 è conseguenza della deliberazione di delega all'aumento di capitale. Si precisa ulteriormente di non ritenere che la modifica statutaria in oggetto possa comportare un diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., non risultando tra i presupposti che la norma e lo statuto fissano per l'esercizio di tale diritto

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <u>Articolo 5</u>             | <u>Articolo 5</u> |
| Il capitale sociale è di Euro |                   |

|  |   |
|--|---|
| <p>11.500.000<br/> (undicimilionicinquecentomila)<br/> ripartito in n. 4.600.000<br/> (quattromilioneicentomila)<br/> azioni del valore nominale di<br/> Euro 2,5 (due virgola cinque)<br/> ciascuna, aventi tutte parità di<br/> diritti.</p> <p>Gli azionisti potranno effettuare<br/> nei confronti della società<br/> versamenti in conto capitale o a<br/> fondo perduto nonché<br/> finanziamenti a titolo oneroso o<br/> gratuito, nel rispetto delle<br/> disposizioni vigenti in materia<br/> di attività di raccolta del<br/> risparmio.</p> | <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha<br/> la facoltà per il periodo di<br/> cinque anni dalla deliberazione<br/> del [●], di aumentare in una o più<br/> volte il Capitale Sociale di un<br/> ammontare massimo di nominali Euro<br/> 4.500.000 mediante emissione di<br/> azioni ordinarie, ciascuna da<br/> assegnare in opzione agli aventi<br/> diritto.</p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> |
|--|---|

### Nuovo Articolo 5 dello Statuto

Per completezza informativa si espone qui di seguito come risulterà modificato l'articolo 5 dello statuto se entrambe le proposte sopra illustrate saranno deliberate favorevolmente dall'assemblea straordinaria.

| <u>Articolo 5</u>  | <u>Articolo 5</u>  |
|--|--|
| <p>Il capitale sociale è di Euro 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila) ripartito in n. 4.600.000 (quattromilione seicentomila) azioni del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.</p> | <p>invariato</p> <p>L'assemblea straordinaria del ____ 2008 ha deliberato di aumentare, a servizio del piano di compensi destinato ad amministratori e dirigenti della Società e amministratori di società controllate, il capitale sociale di un importo massimo di Euro 375.000,00 mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo di 150.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 ciascuna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma secondo periodo cod. civ. e dall'art. 8, comma II, secondo periodo del presente statuto. La scadenza dell'aumento di capitale è fissata al 30 giugno 2014. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, per effetto di esercizio delle opzioni, nei seguenti periodi: mesi di giugno e di ottobre degli anni 2011, 2012, 2013 e nel mese di giugno del 2014.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà per il periodo di</p> |



|   |   |
|---|---|
| <p>Gli azionisti potranno effettuare nei confronti della società versamenti in conto capitale o a fondo perduto nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.</p> | <p>cinque anni dalla deliberazione del [●], di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale di un ammontare massimo di nominali Euro 4.500.000, mediante emissione di 1.800.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,5 (due virgola cinque) ciascuna da assegnare in opzione agli aventi diritto.</p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> |
|---|---|

\* \* \*

### **III Argomento**

***Proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto con aumento del numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione da 9 a 11.***

La società Prima Industria s.p.a. ha assunto, con l'acquisizione del Gruppo Finn Power OY, una dimensione doppia rispetto a quella precedente con conseguenti accresciute esigenze organizzative di medio e lungo periodo, anche dipendenti dal necessario processo di integrazione. Anche se allo stato il Consiglio di Amministrazione non è in condizioni di valutare la necessità o meno di un ampliamento dei suoi componenti, ritiene opportuno proporre all'assemblea straordinaria di modificare in aumento il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione in modo tale da rendere

possibile, in futuro ove se ne ravvisi la necessità, una eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione senza dover preventivamente convocare l'assemblea straordinaria..

Naturalmente ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ,prevista per l'assemblea ordinaria convocata contestualmente all'assemblea straordinaria, continuerà a trovare applicazione la precedente clausola statutaria, attualmente vigente.

Si precisa ulteriormente di non ritenere che la modifica statutaria in oggetto possa comportare un diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., non risultando tra i presupposti che la norma e lo statuto fissano per l'esercizio di tale diritto

| <u>Articolo 16</u>  | <u>Articolo 16</u>   |
|---|--|
| <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea preventivamente al voto per liste di cui ai successivi commi del presente articolo.</p> | <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a <del>9</del> <b>11 (undici)</b>, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea preventivamente al voto per liste di cui ai successivi commi del presente articolo.</p> |
| <p>La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore.</p>                                    | <p>La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore.</p>   |
| <p>Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p>   | <p>Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p>  |
| <p>Ciascun socio, nonché i soci facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.</p>  | <p>Ciascun socio, nonché i soci facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.</p>   |

o aderenti a un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi all'interno di una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a nove.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendente ai sensi dei codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla

o aderenti a un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi all'interno di una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a ~~nove~~ **undici**.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendente ai sensi dei codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla

|   |   |
|---|---|
| <p>società. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratori Indipendenti") e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratore Indipendente Corporate").</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla società, unitamente alla lista, apposita certificazione attestante tale titolarità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, nel caso in cui tale numero totale</p> | <p>società. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratori Indipendenti") e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratore Indipendente Corporate").</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla società, unitamente alla lista, apposita certificazione attestante tale titolarità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, nel caso in cui tale numero totale</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>sia stato individuato in non più di sette membri, ovvero saranno tratti un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come preventivamente stabilito dall'assemblea, meno due, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in più di sette membri;</p> <p>b) dalla successiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 147 ter, III comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato come primo nell'ordine progressivo della lista medesima, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in non più di sette, ovvero vengono tratti due consiglieri nelle persone dei primi due candidati nell'ordine progressivo della lista, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in più di sette.</p> <p>In ogni caso ai fini della nomina e del riparto dei consiglieri non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea</p> | <p>sia stato individuato in non più di sette membri, ovvero saranno tratti un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come preventivamente stabilito dall'assemblea, meno due, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in più di sette membri;</p> <p>b) dalla successiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 147 ter, III comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato come primo nell'ordine progressivo della lista medesima, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in non più di sette, ovvero vengono tratti due consiglieri nelle persone dei primi due candidati nell'ordine progressivo della lista, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in più di sette .</p> <p>In ogni caso ai fini della nomina e del riparto dei consiglieri non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea</p> |
|--|---|

delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998, saranno tratti dalla prima lista uno o due Amministratori Indipendenti che risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e penultimo candidato, eletti nella medesima lista, che non siano Amministratori Indipendenti.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso dalla società di gestione del mercato regolamentato su cui sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società, risulterà altresì eletto l'Amministratore Indipendente Corporate più alto in graduatoria nella prima lista in luogo dell'ultimo eletto in graduatoria della medesima lista che non sia un Amministratore Indipendente.

In caso di mancata presentazione di liste, di

delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea.


Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998, saranno tratti dalla prima lista uno o due Amministratori Indipendenti che risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e penultimo candidato, eletti nella medesima lista, che non siano Amministratori Indipendenti.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso dalla società di gestione del mercato regolamentato su cui sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società, risulterà altresì eletto l'Amministratore Indipendente Corporate più alto in graduatoria nella prima lista in luogo dell'ultimo eletto in graduatoria della medesima lista che non sia un Amministratore Indipendente.

In caso di mancata presentazione di liste, di

|   |   |
|---|---|
| <p>sostituzione o integrazione di amministratori in un consiglio di amministrazione già nominato o, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina degli amministratori con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 Codice Civile.</p> | <p>sostituzione o integrazione di amministratori in un consiglio di amministrazione già nominato o, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina degli amministratori con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 Codice Civile.</p> |
|---|---|

Torino, 27 marzo 2008



Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

Ing. Gianfranco Carbonato